SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yabar, di titolo di formazione professionale acquisito in Perù, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Frosinone e provincia e di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del della sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yabar, cittadina peruviana, nata a Cusco il 30 settembre 1977, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di laurea di «Licenciado en Turismo y Hoteleria» titolo di formazione professionale acquisito in Perù, ai fini dell'accesso ed esercizio in Frosinone e provincia e Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: spagnolo e italiano;

Preso atto che la sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yabar è iscritta al «Colegio de Licenciados en Turismo del Perù» che in base alla dichiarazione di valore dell'Ambasciata italiana in loco è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di cui al predetto titolo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 per ogni ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Roma e della provincia di Frosinone che hanno indicato i contenuti dello stesso;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'ari. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yabar possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Frosinone in data 3 gennaio 2005 con validità fino al 27 dicembre 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yabar, cittadina peruviana, nata a Cusco il 30 settembre 1977, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Frosinone e provincia e di Roma e provincia nelle lingue spagnolo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio adattamento, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yabar, cittadina peruviana, nata a Cusco il 30 settembre 1977 e residente a Cassino, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti di esercizio Roma e provincia e Frosinone e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue spagnolo e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arie in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento agli ambiti di Roma e provincia e di Frosinone e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento agli ambiti territorili di Roma e Provincia e di Frosinone e Provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento agli ambiti di Roma e provincia e di Frosinone e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei principali servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento agli ambiti territoriali prescelti.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia e un professionista in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione, di guida turistica per l'ambito territoriale di Frosinone e provincia che cureranno l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

I professionisti responsabili comunicheranno alle rispettive province di Roma e di Frosinone la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo ogni professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla rispettiva provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di competenza.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

06A10133

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Naomi Koopmans, di titolo di formazione professionale acquisito in Israele, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni - che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Naomi Koopmans, cittadina olandese e israeliana, nata a Leiden (Olanda) il 14 marzo 1973, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di guida turistica acquisito in Israele, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: olandese, ebraico, inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Naomi Koopmans risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Naomi Koopmans, cittadina olandese e israeliana, nata a Leiden (Olanda) il 14 marzo 1973, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito

positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Naomi Koopmans un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Naomi Koopmans, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Naomi Koopmans risulta essere un «professionista» già qualificato in Israele e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue olandese, ebraico, inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

06A10134

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Romano Telma Pinheiro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Romano Telma Pinheiro, nata il 25 luglio 1958 a Cambara (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Assistente Social» conseguito in Brasile presso l'«Universidade Catòlica do Paranà» di Curitiba (Brasile) in data 12 gennaio 1982, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sez. B ed esercizio in Italia della professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere stata iscritta al «Conselho Regional de Servico Social - 11º Regiao» dal 15 aprile 1985 al n. 826;

Preso atto che la sig.ra Romano ha documentato lo svolgimento della seguente attività di formazione: corso di «Especializacao em Gestao em Politicas Sociais» presso il «Campus Universitario Bezerra de Menezes» di Curitiba (Brasile) dal 16 agosto 1997 al 2 agosto 1998, corso di «Especializacao Geoprocessamento» presso l'«Universidade Federal de Sao Carlos» (Brasile) concluso in data 2 luglio 2003, Diploma di Master universitario di II livello in «Cooperazione internazionale e progettazione per lo sviluppo sostenibile» presso l'«Università degli studi di Roma «La Sapienza» nell'anno accademico 2004/2005.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 6 settembre 2006;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che la sig.ra Romano possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 10 ottobre 2005, rinnovato in data 21 marzo 2006 con validità fino al 31 dicembre 2006 per motivi di studio.

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Romano Telma Pinheiro, nata il 25 luglio 1958 a Cambara (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10164

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2006.

Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Rovigo, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la «Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a.» - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidatà alla società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1957, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito vantato nei confronti del comune di Bergantino (Rovigo) di € 601,15 dovuto a titolo di rimborso per spesa di assistenza farmaceutica a tutto il 31 dicembre 1978;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 601,15 nei confronti del comune di Bergantino (Rovigo) dovuto in base alla situazione patrimoniale presentata dall'Ente al momento della sua soppressione è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A10303

DECRETO 8 novembre 2006.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte Manifatture Sigaro Toscano Srl e International Tobacco Agency Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari e trinciati nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C), allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, altresì, che, su richieste della ditta Diadema SpA, occorre provvedere alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle B) e C) allegate rispettivamente al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ANTICO TOSCANO	Confezione da 5 pezzi	300,00	304,00	7,60
ANTICO TOSCANO	Confezione da 1 pezzo	300,00	304,00	1,52
TOSCANELLO AROMA ANICE	Confezione da 5 pezzi	148,00	152,00	3,80
TOSCANELLO AROMA CAFFE'	Confezione da 5 pezzi	148,00	152,00	3,80
TOSCANELLO AROMA GRAPPA	Confezione da 5 pezzi	148,00	152,00	3,80
TOSCANELLO SPECIALE	Confezione da 5 pezzi	176,00	180,00	4,50
TOSCANO ANTICA RISERVA	Confezione da 2 pezzi	370,00	380,00	3,80
TOSCANO ANTICA RISERVA	Confezione da 10 pezzi	370,00	380,00	19,00
TOSCANO CLASSICO	Confezione da 5 pezzi	196,00	200,00	5,00
TOSCANO GARIBALDI	Confezione da 5 pezzi	168,00	172,00	4,30
TOSCANO ORIGINALE	Confezione da 2 pezzi	480,00	500,00	5,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ROCKIES RED	Confezione da 40 grammi	80,00	87,50	3,50
ROCKIES VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	80,00	95,00	3,80

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI

HOYO DE MONTERREY COLECCION HABANOS EDICION 2003	Confezione da 20 pezzi
MONTECRISTO COLECCION HABANOS 2005	Confezione da 20 pezzi
ROMEO Y JULIETA COLECCION HABANOS EDICION 2004	Confezione da 20 pezzi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 134

06A10256

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2006.

Estensione alle aziende ospedaliere già policlinici universitari a gestione diretta dell'obbligo della redazione dei modelli economici previsti per le aziende sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r)* della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attività di informazione ed al comma 1, tra gli altri, alla lettera *e)* il coordinamento informativo e statistico;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001, riguardante i nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2003, riguardante l'approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005;

Constatata la necessità di adeguare ed integrare, anche per le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico) l'acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da verbale della seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di rilevazione delle attività economiche delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico)

1. Per l'acquisizione al sistema dei dati economici, a partire dall'anno 2005 le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni richieste con i modelli sottoelencati e riportati in allegato 1:

CE - modello di rilevazione del conto economico (rilevazione a preventivo, trimestrale e a consuntivo);

SP - modello di rilevazione dello stato patrimoniale (rilevazione a consuntivo).

Art. 2.

Modalità di compilazione e sottoscrizione dei modelli

1. Le modalità di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi. Per la rilevazione trimestrale i dati dei trimestri successivi al primo devono ricomprendere i dati relativi ai trimestri precedenti.

2. I modelli economici devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda.

Art. 3.

Modalità di trasmissione dei modelli economici

1. I modelli CE, rilevazione a preventivo, devono essere inviati entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.

2. I modelli CE rilevazione trimestrale devono essere inviati, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:

per il primo trimestre entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;

per il secondo trimestre entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;

per il terzo trimestre entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;

per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. I modelli CE, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. I modelli SP, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale inviano i dati utilizzando la rete telematica del Sistema informativo sanitario. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono concordare con il Ministero della salute modalità diverse di trasmissione dei dati.

6. Limitatamente all'anno 2005 gli adempimenti relativi al primo trimestre vengono riferiti al 31 luglio anziché al 30 aprile.

Art. 4.

Ritardi ed inadempienze al Sistema informativo sanitario

1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

ALLEGATO

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

CE

DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
delle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le voci del preventivo e consuntivo vanno desunte rispettivamente dal bilancio economico preventivo e consuntivo delle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nel riquadro **STRUTTURA RILEVATA**, oltre al codice regionale, va indicato il codice dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario.

Nel riquadro **OGGETTO DELLA RILEVAZIONE** occorre indicare se preventivo, I, II, III o IV trimestre o consuntivo e l'anno di riferimento.

- Il modello a **preventivo** deve essere inviato entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.
- I modelli **trimestrali** devono essere inviati secondo le seguenti scadenze:
  - primo trimestre : 30 aprile dell'anno di riferimento;
  - secondo trimestre : 31 luglio dell'anno di riferimento;
  - terzo trimestre : 31 ottobre dell'anno di riferimento;
  - quarto trimestre : 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Il modello a **consuntivo** deve essere inviato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'informazione relativa all'**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI** è prevista per il solo modello a consuntivo.

Si rammenta che viene utilizzato lo schema predisposto per le ASL/AO.
In conseguenza sarà cura delle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale utilizzare solo le voci interessate che trovano chiarimento nelle linee guida allegate.

I dati vanno inseriti in migliaia di Euro.

STRUTTURA RILEVATA
REGIONE |__|__|__| AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
TRIMESTRE: 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__|
PREVENTIVO |__| CONSUNTIVO |__|
ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI |__| NO |__|

(in migliaia di euro)

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	
A0040	A.1.c) da enti privati	
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia*	
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	
A0130	A.2.e) fitti attivi	
A0140	A.2.f) altri proventi	
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A0170	A.5) Costi capitalizzati	
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	
A9999	**Totale valore della produzione (A)**	
	B) Costi della produzione	
B0010	B.1) Acquisti di beni	
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	
B0090	B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
B0100	B.1.i) Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	
B0200	B.1.o) Altro	

STRUTTURA RILEVATA
REGIONE |__|__|__| AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
TRIMESTRE: 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__|
PREVENTIVO |__| CONSUNTIVO |__|
ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI |__| NO |__|

(in migliaia di euro

	Voce	Totale
B0210	B.2) Acquisti di servizi	
B0220	B.2.1) per medicina di base -	
B0221	B.2.1.1) - da convenzione	
B0222	B.2.1.2) – da pubblico (ASL della Regione)	
B0223	B.2.1.3) – da pubblico (ASL extra Regione)	
B0230	B.2.2) per farmaceutica -	
B0231	B.2.2.1) - da convenzione	
B0232	B.2.2.2) – da pubblico (ASL della Regione)	
B0233	B.2.2.3) – da pubblico (ASL extra Regione)	
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0280	B.2.3.4) - da privato	
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa -	
B0300	B.2.4.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0310	B.2.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0320	B.2.4.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0330	B.2.4.4) - da privato	
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica -	
B0350	B.2.5.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0360	B.2.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0370	B.2.5.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0380	B.2.5.4) - da privato	
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera -	
B0400	B.2.6.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0410	B.2.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0420	B.2.6.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0430	B.2.6.4) - da privato	
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	
B0451	B.2.7.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0452	B.2.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0453	B.2.7.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0460	B.2.7.4) - da privato	
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (*intramoenia*)	
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	
B0500	B.2.9.2) altro	
B0510	B.2.10) Consulenze	
B0520	B.2.10.1) sanitarie	
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	
B0570	B.2.11.3) altro	
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE |__|__|__|	AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
TRIMESTRE: 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__|
PREVENTIVO |__| CONSUNTIVO |__|
ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI |__|	NO |__|

(in migliaia di euro)

	Voce	Totale
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	
B0610	B.2.13.2) Pulizia	
B0620	B.2.13.3) Mensa	
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	
B0690	B.2.13.10) Altro	
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	
B0760	B.4.a) Fitti reali	
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	
B0790	B.4.e) Altro	
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	
B0861	B.9.c) Spese legali	
B0870	B.9.d) Altro	
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	
B0900	B.11.a) disponibili	
B0910	B.11.b) indisponibili	
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	
B0950	B.14.a) sanitarie	
B0960	B.14.b) non sanitarie	
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	
B0980	B.15.a) per rischi	
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMAI)	
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	
B9999	**Totale costi della produzione (B)**	

STRUTTURA RILEVATA
REGIONE |__|__|__| AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
TRIMESTRE: 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__|
PREVENTIVO |__| CONSUNTIVO |__|
ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI |__| NO |__|

	C) Proventi e oneri finanziari	
C0010	C.1) Interessi attivi	
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	
C0040	C.1.c) vari	
C0050	C.2) Altri proventi	
C0060	C.3) Interessi passivi	
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	
C0080	C.3.b) su mutui	
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	
C0100	C.4) Altri oneri	
C9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D0010	D.1) Rivalutazioni	
D0020	D.2) Svalutazioni	
D9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	
	E) Proventi e oneri straordinari	
E0010	E.1) Minusvalenze	
E0020	E.2) Plusvalenze	
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	
E0040	E.2.b) altro	
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	
E9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	
X0010	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	
	Imposte e tasse	
Y0010	IRAP	
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	
Y0030	Accantonamento imposte	
Y9999	**Totale imposte e tasse**	
Z9999	**UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**	

Data ....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

……………………..……………….........................

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
delle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nel riquadro **STRUTTURA RILEVATA**, oltre al codice regionale, va indicato il codice delL'Azienda ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nel riquadro **OGGETTO DELLA RILEVAZIONE** occorre indicare l'anno di riferimento della rilevazione.
Si rammenta che il modello deve essere inviato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il modello deve contenere l'informazione relativa all'**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Si rammenta che viene utilizzato lo schema predisposto per le ASL/AO.
In conseguenza sarà cura delle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale utilizzare solo le voci interessate che trovano chiarimento nelle linee guida allegate.

Gli importi vanno inseriti in migliaia di Euro

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE |__|__|__|	AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO 31/12 ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI |__|	NO |__|

ATTIVITA' (in migliaia di euro)

	Voce	Totale
	A) IMMOBILIZZAZIONI	
	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
AA010	A.I.1) costi di impianto e di ampliamento	
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	
AA050	A.I.5) altre	
AA060	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	
	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
AA070	A.II.1) terreni	
AA080	A.II.2) fabbricati	
AA090	A.II.2.a) disponibili	
AA100	fondo ammortamento	
AA110	A.II.2.b) indisponibili	
AA120	fondo ammortamento	
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	
AA140	fondo ammortamento	
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	
AA160	fondo ammortamento	
AA170	A.II.5) mobili e arredi	
AA180	fondo ammortamento	
AA190	A.II.6) automezzi	
AA200	fondo ammortamento	
AA210	A.II.7) altri beni	
AA220	fondo ammortamento	
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	
AA240	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	
	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
AA250	A.III.1) crediti	
AA260	A.III.2) titoli	
AA270	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)	
AA999	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)**	

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE |__|__|__|	AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO 31/12 ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI |__|	NO |__|

ATTIVITA' (in migliaia di euro)

	Voce	Totale
	B) ATTIVO CIRCOLANTE	
	B.I) RIMANENZE	
AB010	B.I.1) sanitarie	
AB020	B.I.2) non sanitarie	
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	
AB040	TOTALE RIMANENZE (B.I)	
	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov. autonoma	
AB060	B.II.2) da comune	
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	
AB080	B.II.4) da ARPA	
AB090	B.II.5) da erario	
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale...)	
AB110	TOTALE CREDITI (B.II)	
	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE	
AB120	B.III.1) titoli a breve	
AB130	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	
	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
AB140	B.IV.1) cassa	
AB150	B.IV.2) istituto tesoriere	
AB160	B.IV.3) c/c postale	
AB170	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	
AB999	**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)**	
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	
AC020	C.2) risconti attivi	
AC999	**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)**	
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	
AD020	D.2) depositi cauzionali	
AD030	D.2.a) beni in comodato	
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	
AD050	D.3) altri conti d'ordine	

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE |__|__|__|	AZIENDA |__|__|__|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO 31/12 ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI |__|	NO |__|

PASSIVITA' (in migliaia di euro)

	Voce	Totale
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	
PA030	A.III) fondo di dotazione	
PA040	A.IV) contributi per ripiani perdite	
PA050	A.IV.a) anno precedente	
PA060	A.IV.b) altri anni precedenti	
PA070	A.V) utili (perdite) portati a nuovo	
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	
PA999	**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**	
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	
PB020	B.2) rischi	
PB030	B.3) altri	
PB999	**TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)**	
	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC010	C.1) premi di operosità medici SUMAI	
PC020	C.2) trattamento di fine rapporto	
PC999	**TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)**	
	D) DEBITI	
PD010	D.1) da mutui	
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	
PD030	D.3) da comune	
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	
PD050	D.5) da ARPA	
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	
PD080	D.8) da debiti tributari	
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	
PD100	D.10) da altri debiti	
PD999	**TOTALE DEBITI (D)**	
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
PE010	E.1) ratei passivi	
PE020	E.2) risconti passivi	
PE999	**TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)**	

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE |__|__|__| AZIENDA. |__|__|__|	CONSUNTIVO 31/12 ANNO |__|__|__|__|

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI |__| NO |__|

PASSIVITA' (in migliaia di euro)

	F) CONTI D'ORDINE	
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	
PF020	F.2) depositi cauzionali	
PF030	F.2.a) beni in comodato	
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	
PF050	F.3) altri conti d'ordine	

Data ....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria
....

06A10260

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Omnex 200 EW», registrato al n. 13363.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Omnex 200 EW uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 200 EW, registrato al n. 9280 con D.D. in data 4 luglio 1997 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 200 EW dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Omnex 200 EW è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva penconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate, n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «irritante pericoloso per l'ambiente» denominato «Omnex 200 EW» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5-10-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001;

Diachem -Up-Sifa - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);

Fregata SA Wacmierz (Polonia);

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13363.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

Omnex® 200 EW

Emulsione in acqua.

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g 19 (=200 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 5***

Altri stabilimenti di produzione:
. FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)
. S.C.A.M., S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
. D.I.A.C.H.E.M. , Unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

Altre taglie: ml 10-25-50

FOGLIO ILLUSTRATIVO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

PENCONAZOLO: sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche

OMNEX 200 EW è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

VITE: Oidio (Uncinula necator)
- *Trattamenti preventivi*:
12,5-15 ml/hl (125-150 ml/ha) in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni.
7,5-10 ml/hl (75-100 ml/ha) in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con OMNEX 200 EW alla dose di 25 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp..

MELO: Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- *Trattamenti preventivi*: 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti antiticchiolatura con OMNEX 200 EW sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
- *Trattamenti curativi*: 20-22,5 ml/hl (300-337 ml/ha) intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- *Trattamenti bloccanti* (in presenza di sintomi): 20-22,5 ml/hl (300-337 ml/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.

Si raccomanda l'impiego del OMNEX 200 EW in miscela con un prodotto di copertura.

Oidio (Podosphaera leucotricha)
- *Trattamenti preventivi*: Trattamenti primaverili alla dose di 15-20 ml/hl (187,5-300 ml/ha) alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- *Trattamenti bloccanti* (in presenza di sintomi): Trattamenti alla dose di 15-17,5 ml/hl (225-262 ml/ha) a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.

Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 20-22,5 ml/hl (300-337,5 ml/ha).

PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina)
- *Trattamenti preventivi*: 12,5-17,5 ml/hl (187-262 ml/ha) alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- *Trattamenti curativi*: 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- *Trattamenti bloccanti* (in presenza dei sintomi): 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego del OMNEX 200 EW in miscela con un prodotto di copertura.

PESCO: Oidio
- *Trattamenti preventivi*: In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile effettuare i trattamenti alla dose di 20-25 ml/hl (300-375 ml/ha) dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.

Contro monilia, bolla, corineo il OMNEX 200 EW esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.

Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 25 ml/hl (375 ml/ha)

TABACCO: Oidio
17,5-25 ml/hl (175-375 ml/ha) effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) e FRAGOLA: Oidio.
In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 12,5-25 ml/hl (125-250 ml/ha) a seconda della coltura e della pressione di infezione.
Su pomodoro e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Su fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e Ruggini
Utilizzare 12,5-25 ml/hl (125-375 ml/ha) ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Omnex® 200 EW

Emulsione in acqua.

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 19 (=200 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri* 1**

Altri stabilimenti di produzione:
FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)
S.C.A.M., S.p.A. , S. Maria di Mugnano (MO)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
D.I.A.C.H.E.M. , Unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

Stabilimento di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

Altre taglie: ml 5-10-25-50-100-200-250-500; L 5-10-15-20

syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
OMNEX 200 EW è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego
VITE: Oidio (Uncinula necator)
- *Trattamenti preventivi*:
12,5-15 ml/hl (125-150 ml/ha) in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni.
7,5-10 ml/hl (75-100 ml/ha) in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con OMNEX 200 EW alla dose di 25 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp..

MELO: Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- *Trattamenti preventivi*: 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti antiticchiolatura con OMNEX 200 EW sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
- *Trattamenti curativi*: 20-22,5 ml/hl (300-337 ml/ha) intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- *Trattamenti bloccanti* (in presenza di sintomi): 20-22,5 ml/hl (300-337 ml/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Si raccomanda l'impiego del OMNEX 200 EW in miscela con un prodotto di copertura.

Oidio (Podosphaera leucotricha)
- *Trattamenti preventivi*: Trattamenti primaverili alla dose di 15-20 ml/hl (187,5-300 ml/ha) alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- *Trattamenti bloccanti* (in presenza di sintomi): Trattamenti alla dose di 15-17,5 ml/hl (225-262 ml/ha) a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 20-22,5 ml/hl (300-337,5 ml/ha)

PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina)
- *Trattamenti preventivi*: 12,5-17,5 ml/hl (187-262 ml/ha) alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- *Trattamenti curativi*: 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- *Trattamenti bloccanti* (in presenza dei sintomi). 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego del OMNEX 200 EW in miscela con un prodotto di copertura.

PESCO: Oidio
- *Trattamenti preventivi*: In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile effettuare i trattamenti alla dose di 20-25 ml/hl (300-375 ml/ha) dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
Contro monilia, bolla, corineo il OMNEX 200 EW esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 25 ml/hl (375 ml/ha)

TABACCO: Oidio
17,5-25 ml/hl (175-375 ml/ha) effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) e FRAGOLA: Oidio.
In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 12,5-25 ml/hl (125-250 ml/ha) a seconda della coltura e della pressione di infezione.
Su pomodoro e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Su fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e Ruggini
Utilizzare 12,5-25 ml/hl (125-375 ml/ha) ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.
Compatibilità Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

Omnex® 200 EW

Emulsione in acqua.
Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g 19 (=200 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 5***

Altri stabilimenti di produzione:
. FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)
. S.C.A.M., S.p.A. , S. Maria di Mugnano (MO)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
. D.I.A.C.H.E.M. , Unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

Altre taglie: ml 10-25-50

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

06A10297

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Georat», registrato al n. 13490.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa Sepran S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Georat uguale al prodotto di riferimento denominato Agrorat, registrato al n. 12228 con D.D. in data 10 agosto 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Agrorat dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Georat è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva clorofacinone;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 10 agosto 2011 l'impresa Sepran S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza) via Brenta, n. 20 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «esente da classificazione di pericolo» denominato «Georat» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-850 e kg 1-1,5-2-3-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

LIFA S.r.l. Vigonovo (Venezia), autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2003;

LIFA S.r.l. Isola Vicentina (Vicenza), autorizzato con decreti del 20 giugno 1994/9 gennaio 1996;

Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. Oristano, autorizzato con decreti del 7 dicembre 2001/6 gennaio 2002, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: I.M.C. Limited - Naxxar (Malta).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13490.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GEORAT

ESCA IN PASTA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Clorofacinone puro .... 0,005 g
Sostanze appetibili e addescanti ....q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.
Controindicazioni: anticoagulanti.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Trattasi di un'esca in bocconi singoli pronta all'uso attiva contro tutti i topi, i ratti e le talpe che infestano le aree agricole.
Una sola ingestione è letale senza effetti di malessere evidenti, in modo da non destare sospetto negli altri componenti la colonia.
Questo prodotto ha anche la particolarità di risultare efficace contro i roditori resistenti ai comuni anticoagulanti. Dato la sua formulazione e alla forma fisica di esca é gradito ed efficace e di facile manualità.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Disporre l'esca in mucchietti di 4-5 bocconi vicino alle colture o nei luoghi ove si noti la presenza dei roditori. Proteggere le esche con tavole o altri materiali in modo che possano essere mangiate dai roditori ma non dagli animali domestici (cani, gatti o pollame) Si raccomanda di evitare di toccare il prodotto con le mai nude, data la diffidenza dei roditori verso l'odore dell'uomo. Usare guanti in gomma o PVC. Rimpiazzare via via le esche consumate ed aumentare la quantità delle stesse se è necessario.

***S E P R A N* s.a.s.**
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / I.M.C. Limited - Naxxar (Malta) / NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. - Oristano.

CONTENUTO: (bocconi in sacchettini in carta da circa 10 g) per un peso totale per confezione di:
100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 750 – 850 g
1 – 1,5 – 2 – 3 – 5 – 10 – 20 – 25 Kg

Riferimento partita: ....

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
- DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

GEORAT

ESCA IN PASTA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Clofacinone puro ....0,005 g
Sostanze appetibili e addescanti ....q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

CONTENUTO: (bocconi in sacchettini in carta da circa 10 g) per un peso totale per confezione di: 100 g

- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

06A10298

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Campos», registrato al n. 13431.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2006 dall'impresa «Rocca Frutta S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Campos uguale al prodotto di riferimento denominato Salvador registrato al n. 9588 con decreto direttoriale in data 6 aprile 1998 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Salvador dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Campos è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Propamocarb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «esente da classificazione di pericolo» denominato CAMPOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 - 23 settembre 2003;

Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1994;

Diachem S.p.a. UP-SIFA - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002;

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 - 1º febbraio 2000;

Irca Service S.p.a. - Fornovo San Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;

Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13431.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta/Foglietto illustartivo

CAMPOS

CONCENTRATO SOLUBILE

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, vivai ed impianti di melo, pero, agrumi e piante forestali, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali.

Partita n'

COMPOSIZIONE
- Propamocarb cloridrato puro g. 66,5 (=722 g/l)
- Coformulanti q.b a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il CAMPOS è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei gruppi di Ficomiceti (Pythium spp., Phytophtora spp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces spp., Bremia) che arrecano gravi danni alle colture orticole, floreali ed ornamentali, specie nelle zone ove viene attuata una coltivazione intensiva. Il prodotto è assorbito prevalentemente dal sistema radicale delle piante e viene traslocato nell'apparato fogliare seguendo la corrente traspiratoria, in modo da assicurare una completa protezione delle piante. Perfettamente tollerato dalle più diffuse colture orticole e ornamentali il CAMPOS è un preparato molto versatile in quanto si presta agevolmente ad essere impiegato con tecniche diverse: concia dei semi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture, trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono tuttavia con gli interventi preventivi volti ad impedire lo sviluppo dei patogeni. Il CAMPOS è indicato per la difesa delle seguenti colture: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, Insalate, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglie e da coste, sedano, prezzemolo, basilico, cavolfiore, cavoli, carota, rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali in genere. Può essere convenientemente usato per la difesa contro Pythium spp. e Phytophtora cactorum, P. citrophtora, P. parasitica e P. cinnamoni delle piante di melo, pero, agrumi e delle piante forestali, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo. Può essere inoltre utilizzato nella concia dei semi in genere.

MODALITA E DOSI D'IMPIEGO
- CONCIA DEI SEMI:
  1 - 4 ml/kg di seme per semi di piccole dimensioni (es. tabacco, frumento).
  10 - 40 ml/kg di seme per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).
- PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: 300 ml/m^3 di terriccio diluito in 20 litri di acqua.
- TRATTAMENTI AI SEMENZAI: 8 -12 ml/m^2 di superficie in 4 - 5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/m^2 di acqua).
- TRATTAMENTI AL TERRENO IN PRE-TRAPIANTO: 8 -12 ml/m^2 in 3-5 litri di acqua.
- TRATTAMENTI IN POST-TRAPIANTO: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl); ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
- TRATTAMENTI FOGLIARI: 1,5-3 l/ha in 15-20 hl di acqua per ettaro.

Indicazioni specifiche per alcune importanti colture floricole ed ornamentali
- GAROFANO E GERBERA: contro pythium e phytophtora. Trattamenti iniziali: 12-15 ml/m^2 di CAMPOS in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente. Trattamenti successivi: 200 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 m^2) si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.
- BULSOSE: contro pythium ultimum e phytophtora. immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 300 ml/hl di acqua. Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10-12 ml/m^2 in 2-4 litri di acqua ed incorporare a 10-1 2 cm di profondità.
- VIVAI DI PIANTE FORESTALI: contro phytophtora cactorum, phytophtora cinnamoni e pythium. Trattare il substrato colturale con 300ml/m^3 di CAMPOS in 8-10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 l/m^2 di una soluzione allo 0,2% di CAMPOS.
- CAMPI DA GOLF, TAPPETI EREBOSI E PRATI ORNAMENTALI: per il controllo di pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, intervenire con trattamenti fogliari alla dose di 1 -1,5 ml/m^2 di prodotto formulato, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m^2. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido con umidità relativa superiore al 70-80%.) e, soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITÀ
il prodotto è compatibile con i fungicidi benzimidazoilici (Benomil, Tiofanate metil, Carbendazim), TMTD, Clorotalonil, prodotti rameici e Mancozeb.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Per i campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per le 24 ore successive al trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Registrazione Ministero della Sanità n. XXXXX del XX/XX/XXXX

Stabilimenti di produzione:
- TORRE S.r.l. – Torrenieri (Siena)
- CHEMIA SpA - S. Agostino (Ferrara)
- Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
- ALTHALLER ITALIA S.R.L. - S.Colombano (Milano)
- I.R.C.A. Service SpA – Fornovo S. Giovanni (BG)
- SCAM SpA – S. Maria di Mugnano (MO)

Contenuto netto : ml 10-20-25-50-100-200-250-500; litri 1-5-10-20-25

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CAMPOS

CONCENTRATO SOLUBILE

Fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, vivai ed impianti di melo, pero, agrumi e piante forestali, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali.

Partita n°

COMPOSIZIONE
- **Propamocarb cloridrato puro g. 66,5 (=722 g/l)**
- **Coformulanti q.b a g. 100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

ROCCA FRUTTA - S.r.l.
Via Ravenna, 1114 - 44040 Gaibana (FE)

Registrazione Ministero della Sanità n. XXXXX del XX/XX/XXXX

Stabilimenti di produzione:
- **TORRE S.r.l. – Torrenieri (Siena)**
- **CHEMIA SpA - S. Agostino (Ferrara)**
- **Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)**
- **ALTHALLER ITALIA S.R.L. - S.Colombano (Milano)**
- **I.R.C.A. Service SpA – Fornovo S. Giovanni (BG)**
- **SCAM SpA – S. Maria di Mugnano (MO)**

Contenuto netto : ml 10-20-25-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10300

DECRETO 27 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Plantar FL», registrato al n. 12301.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernete l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materie d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2004 dall'impresa Plant Chem S.r.l. con sede legale in corso Porta Borsari, 1/A - Verona, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Plantar FL»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espersso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al temine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Oxadiazon;

Vista la nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 28 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Simonis B.V. Handelsonderneming - Holland;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Plant Chem S.r.l. con sede legale in corso Porta Borsari, 1/A - Verona è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato PLANTAR FL con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: l 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Simonis B.V. Handelsonderneming - Holland.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12301.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PLANTAR FL

Erbicida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Oxadiazon puro gr 34,1 = 380 g/lt
Coformulanti qb a 100

Pericoloso per l' ambiente

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l' etichetta. Non disperdere nell' ambiente. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
PLANT CHEM srl - Corso Porta Borsari 1/A - 37121 VERONA
OFFICINA DI PRODUZIONE :
SIMONIS B.V. Handelsonderneming - Holland
REGISTRAZIONE n°.........del......... del Ministero della Salute
Confezioni da lt 1 - 5

Partita n° :..............

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui germinelli e per contatto su steli e foglie delle malerbe.
MODALITA' D' IMPIEGO
Viene indicato sulle seguenti colture :
RISO :
contro l' *Heteranthera spp.*(Eterantera), *Hechinochloa spp.* (Giavoni), *Alisma plantago* (Alisma) e *Cyperus spp.* (Ciperacee) e impiegandolo circa sette giorni prima dell' asciutta, con terreno che sia stato livellato, oppure in acqua, dopo la slottatura e con acqua al livello normale (cm 10 - 12).
Qualunque metodo si scelga, prima della semina effettuare il ricambio dell' acqua presente in risaia e dopo la semina si possono effettuare le asciutte (se necessarie). Le dosi di impiego variano da 0,7 a 1,3 l/ha in pre-semina su risaia allagata oppure in asciutta prima dell' immissione dell' acqua a 1,5 – 2 lt/ha su risaia in asciutta in pre-emergenza, impiegando lt 500 di acqua per ettaro.
GIRASOLE - SOIA:
contro *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Atriplex patula* (Atriplice maggiore), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del Pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Euphorbia sp.* (Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamani), *Lolium italicum* (Loglio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Poa pratensis* (Poa), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Raphanus rafanistrum* (Ravanello selvatico), *Rumex spp.* (Romice), *Senecio vulgaris* (Erba calderina), *Setaria viridis* (Falso panico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Veronica spp.* (Veronica) alla dose di 1,5 lt/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, impiegando 400 – 500 lt di acqua per ettaro.
In caso di mancata pioggia dopo il trattamento effettuare una irrigazione dopo massimo 10 - 12 giorni.
GAROFANO :
Intervenire dopo la messa a dimora delle talee oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti a 1,5 – 2 lt/ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio trattare con 5 – 6 lt/ha. In tutte queste applicazioni impiegare 400 – 500 lt di acqua per ettaro.
AGLIO :
da 1 a 2 lt/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, con 400 – 500 lt di acqua per ettaro.
COLTURE TRAPIANTATE (Carciofo, cavolfiore, cicoria, finocchio, indivia, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco):da 1 a 2 lt/ha intervenendo prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti. Su lattuga non usare più di 1 lt/ha e non impiegare in caso di coltura sotto serra o tunnel. Su tutte queste colture impiegare 400 – 500 lt di acqua per ettaro.
POST – IMPIANTO :
ASPARAGO :
Intervenire dopo aver effettuato la rincalzatura, non completa copertura della zampa con 1 – 2 lt/ha.
Per la lotta contro il Vilucchio (*Convolvulus arvensis, C. sepium*) intervenire prima dell' emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta con 5 – 6,5 lt/ha. In queste applicazioni impiegare 400 – 500 lt di acqua per ettaro
ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, NOCCIOLO, OLIVO, PERO, PESCO, PIOPPO, SUSINO, VITE :
VIVAI : da 2,5 a 6,5 lt/ha intervenendo dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa . Non trattare vivai di vite , piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
IMPIANTI IN PRODUZIONE : contro infestanti annuali con 2,5 lt/ha e 5-6,5 lt/ha contro il Convolvolo. Su vite intervenire solo su impianti in produzione con vegetazione sollevata da terra.
Su piante a foglia caduca eseguire il trattamento a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture sopraindicate evitare di colpire la vegetazione eventualmente presente o parti non lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno ; in caso di siccità praticare una irrigazione entro 10 – 12 giorni dall' applicazione. Operare a bassa pressione (1-3 bar) impiegando almeno 300 lt/ha di acqua.
COMPATIBILITÀ
Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA :
il prodotto è tossico per i pesci.
FITOTOSSICITÀ :
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di piogge battenti dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto con conseguenti leggere ustioni.
Su asparago in caso di ristagno idrico e con emergenza della coltura ritardata da bassa temperatura, i turioni possono presentare leggere incurvature apicali.
Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano le emergenze della soja possono manifestarsi fallanze della stessa. Non intervenire su piante non sufficientemente lignificate in vivaio. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici, e bestiame.
ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
AVVERTENZE
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l' uomo e l' ambiente seguire le istruzioni per l' uso (art. 9, comma 3, del D. L.vo. n° 65/2003).
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d' acqua.
Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell' ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitare.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

06A10261

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Raggio di Sole», in Orbassano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Tenuto conto che la società cooperativa edilizia «Raggio di sole a r.l.», costituita in data 26 febbraio 1982, codice fiscale n. 04061260016, con sede in Orbassano (Torino), è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 15 novembre 1995 e che è stato nominato liquidatore il sig. Antonio Malamaci;

Preso atto che con il verbale di accertamento del 29 dicembre 2005 viene proposta la sostituzione del liquidatore, per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui al verbale ispettivo del 13 settembre 2005 e per non aver ancora portato a termine la procedura liquidatoria;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 4 aprile 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore;

Decreta:

Il prof. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, ed ivi residente in piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Raggio di sole», con sede in Orbassano (Torino), in sostituzione del sig. Antonio Malamaci.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A10282

DECRETO 23 ottobre 2006.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno rappresentato che la società cooperativa Ortofrutticola Molfettese, con sede in Molfetta (Bari), è stata posta in scioglimento volontario con atto del 28 luglio 2006;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il dirigente: MIGNANO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

N	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	CODICE FISCALE	COSTITUZIONE
1	La nostra valle p.s.c.	Ceriana (IM)	LIGURIA	01209300084	16/06/1998
2	Il Tiglio Soc. Coop. Edilizia	Como	LOMBARDIA	02155200138	28/10/1994
3	System Service Center Group	Cocquio Trevisago (VA)	LOMBARDIA	02659240127	15/05/2001
4	Prince p.s.c.	Tromello (PV)	LOMBARDIA	01968210185	11/07/2002
5	Edil System C.& P.	Milano	LOMBARDIA	03726620960	29/10/2002
6	Eos p.s.c.	Valbrona (CO)	LOMBARDIA	02759410133	11/09/2003
7	Simo Servizi Soc. Coop.va	Vigevano (PV)	LOMBARDIA	01710160183	26/02/1997
8	Italcoop - S - 2001- Soc. Coop.va	Mortara (PV)	LOMBARDIA	01918430180	25/05/2001
9	Azzurra Piccola Soc. Coop.va Sociale	Mantova	LOMBARDIA	02017340205	26/11/2002
10	C.D.L. Coop.va Donne Lomelline	Ottobiano (PV)	LOMBARDIA	02009840188	22/05/2003
11	Epidamus p.s.c.	Treviglio (BG)	LOMBARDIA	03067760169	23/09/2003
12	Mimosa p.s.c.	Treviglio (BG)	LOMBARDIA	03031530169	11/03/2003
13	Oscar Uno p.s.c.	Dalmine (BG)	LOMBARDIA	03010210163	14/01/2003
14	F.B.S. p.s.c.	Verdellino (BG)	LOMBARDIA	02950880167	22/03/2002
15	Haidara p.s.c.	Cisano Bergamasco (BG)	LOMBARDIA	02970490161	19/06/2002
16	Ital Coop. Stella p.s.c.	Brignano Gera D'Adda (BG)	LOMBARDIA	02969160163	11/06/2002
17	Mediterranea p.s.c.	Treviglio (BG)	LOMBARDIA	02977120167	23/07/2002
18	Vimant Impermeabilizzazioni	Osio Sotto (BG)	LOMBARDIA	03000360168	04/12/2002
19	Cassa di Mutualità Isernia	Isernia	MOLISE	00322010943	28/05/1988
20	Gioia di Vivere p.s.c.	Termoli (CB)	MOLISE	00969300706	19/08/1998
21	Ge.Se.A. - Gestione Servizi Ambiente	Campobasso	MOLISE	00908390701	25/03/1996
22	Agrikontrol Molise Soc. Coop.va	Campobasso	MOLISE	01463840700	07/03/2002
23	Il Giglio p.s.c. Sociale Onlus	Alba (CN)	PIEMONTE	02947240046	29/07/2003
24	M.G.P. p.s.c.	Borgosesia (VC)	PIEMONTE	02022350025	11/04/2001
25	Ali Dei Soc. Coop.va	S. Mauro Torinese (TO)	PIEMONTE	08055320017	07/09/2000
26	C.D.S. p.s.c.	Settimo Torinese (TO)	PIEMONTE	08030490018	14/07/2000
27	Coop.va Edilizia Casa Europea	Torino	PIEMONTE	03157720016	09/11/1999
28	Co.Ge.Sa. Coop. Gestione Servizi Aziendali	Torino	PIEMONTE	05805210019	13/09/1989
29	Coop. Lavoratori Giovani - Co.La.Gio.	Torino	PIEMONTE	02543100016	29/10/1979
30	Coop.va Sociale Arcobaleno	Ostuni (BR)	PUGLIA	01804430740	14/04/1998
31	C.M. p.s.c.	Mesagne (BR)	PUGLIA	01855620744	01/10/1999
32	T.C.S. - Tecnologie Costruzioni e Servizi	Taranto	PUGLIA	01009620731	30/01/1986
33	Bovio	Bari	PUGLIA	02924240720	28/05/1983

34	Coop.va Appula Autotrasportatori	Grumo Appula (BA)	PUGLIA	00598780724	07/07/1975
35	2 M p.s.c.	Sava (TA)	PUGLIA	02445380732	12/12/2002
36	Artigiana di Garanzia di Adelfia	Adelfia (BA)	PUGLIA	01048150724	20/12/1978
37	Agricoop Salento p.s.c.	Sandonaci (BR)	PUGLIA	01913880744	29/11/2000
38	Interservice	Fasano (BR)	PUGLIA	01972660748	25/02/2002
39	Edilnorba	Conversano	PUGLIA	00785860727	15/03/1976
40	Allservices	Statte (TA)	PUGLIA	02145000739	26/03/1997
41	Rainbow Coop.Soc. Onlus	Brindisi	PUGLIA	01971170749	13/02/2002
42	Professional Service	Taranto	PUGLIA	01874150731	08/01/1992
43	Minervino Servizi	Minervino Murge (BA)	PUGLIA	03105940724	28/02/1984
44	Integrativa - Onlus Soc. Coop.va Sociale	Bari	PUGLIA	05565780722	26/07/2000
45	Dolcezze del Mare	Bari	PUGLIA	93250120727	13/09/2000
46	Itaca Soc. Coop. Edilizia	Conversano (BA)	PUGLIA	04795280728	30/11/1995
47	Piccola Soc. Coop. Iniziativa 2001	Francavilla Fontana (BR)	PUGLIA	01930300742	16/03/2001
48	Coop.va Orizzonti 2000	Fasano (BR)	PUGLIA	01793380740	10/02/1998
49	Tras. Fer. Sud Soc. Coop.va	Bari	PUGLIA	03790950723	22/12/1987
50	Co.Se.Art.J. Consorzio Servizi Artigiani Jonici	Taranto	PUGLIA	01028740734	17/12/1985
51	BB Puglia	Taranto	PUGLIA	02394050732	08/11/2001
52	Progetto Terza Età Soc. Coop.va Sociale	Lizzanello (LE)	PUGLIA	03399810757	03/11/1999
53	Coop.va Artigiana di Garanzia di Giovinazzo	Giovinazzo (BA)	PUGLIA	02436990721	10/03/1977
54	Salento Progresso Soc. Coop. Sociale	Lecce	PUGLIA	02997190752	29/05/1995

06A10258

DECRETO 25 ottobre 2006.

Revoca del decreto 26 luglio 2006, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa progresso S.c. a r.l. di Magnolina», in Gavello.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1994 con il quale la società cooperativa «Cooperativa progresso S.c. a r.l. di Magnolina», con sede in Gavello (Rovigo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile ed il rag. Paolo Porzionato, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale il dott. Marco Mazzuccato è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del rag. Paolo Porzionato, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale il dott. Guido Zanin ha sostituito il dott. Marco Mazzuccato;

Preso atto della nota datata 25 agosto 2006 con la quale il dott. Marco Mazzuccato ha espresso la volontà di non rinunciare all'incarico affidatogli e di portare a termine sollecitamente la procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale nominava il dott. Guido Zanin, commissario liquidatore della società «Cooperativa progresso S.c. a r.l. di Magnolina», con sede in Gavello (Rovigo) in sostituzione del dott. Marco Mazzuccato, è revocato.

Il dott. Marco Mazzuccato, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 4, è confermato nell'incarico di commissario liquidatore della «Cooperativa progresso S.c. a r.l. di Magnolina», con sede in Gavello (Rovigo).

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10296

DECRETO 2 novembre 2006.

Nomina del dott. Mario Pierucci a commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso-Isernia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1996 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso-Isernia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale il dott. Mario Pierucci, il dott. Nicola Ermini ed il dott. Salvatore Monteaperti sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso-Isernia, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso-Isernia non è intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi,

in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto opportuno nominare commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso-Isernia il dott. Mario Pierucci in quanto egli, nominato commissario liquidatore unico dello stesso Consorzio con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 12 novembre 1996, confermato commissario liquidatore nella terna commissariale ricostituita in data 10 marzo 2003 con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002 nonché nella terna commissariale rideterminata ai sensi l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, con decreto in data 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, garantisce l'esperienza e la professionalità necessarie al fine di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Pierucci, nato a Belvedere Ostrense (Ancona) il 25 novembre 1936 e residente in Belvedere Ostrense (Ancona), è nominato commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10257

DECRETO 7 novembre 2006.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003, e revoca parziale del decreto ministeriale 21 giugno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di «MCC S.p.a.» in data 18 ottobre 2006, n. 055724, con la quale si informa che il comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione dell'11 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico del seguente soggetto intermediario: «Centrobanca S.p.a.», con contestuale revoca dell'accreditamento di «Investimenti piccole imprese S.p.a.», soggetto intermediario accreditato con decreto direttoriale in data 21 giugno 2005, che è stata incorporata da «Centrobanca S.p.a.» a seguito di atto di fusione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva ministeriale del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse è accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico «Centrobanca S.p.a.».

2. In conseguenza del predetto accreditamento «Centrobanca S.p.a.» può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

3. Il decreto direttoriale in data 21 giugno 2005 con il quale è stato accreditata «Investimenti piccole imprese S.p.a.», è revocato limitatamente a quanto concerne la predetta «Investimenti piccole imprese S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: GOTI

06A10283

DECRETO 8 novembre 2006.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Bolzano, Pesaro e Urbino e Prato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Bolzano, Pesaro e Urbino e Prato di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 24 ottobre 2006 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati, forniti dalle Camere di commercio di Bolzano, Pesaro e Urbino e Prato, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, ricompresi nell'allegato *A*, facente parte integrante del presente decreto, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

ALLEGATO A

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Bolzano

Settori di attività economica	Numero imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	17.900	10,3	430.492,00
Artigianato	14.156	17,3	1.701.697,00
Industria	2.992	17,0	1.708.688,00
Commercio	11.145	16,3	1.255.355,00
Cooperative	854	2,2	271.370,00
Turismo	8.605	14,8	1.306.059,00
Trasporti e spedizioni	2.147	6,0	1.127.141,00
Credito	736	2,6	519.641,00
Assicurazioni	517	0,6	53.141,00
Servizi alle imprese	5.985	8,4	822.371,00
Altri settori	899	4,6	417.279,00
Totale	65.936	100,0	9.613.234,00

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 30 giugno 2006
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001
Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative sono attribuite rispettivamente ai settori artigianato e cooperazione. Le restanti unità locali non classificate sono attribuite ai diversi settori economici (al netto di artigianato e cooperazione) proporzionalmente al loro peso.

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Pesaro e Urbino

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	7.466	3,3	109.382,66
Industria	5.704	26,9	1.260.616,53
Artigianato	13.190	27,2	1.126.567,00
Commercio	11.695	14,3	618.337,05
Cooperative	478	2,6	122.082,97
Turismo	2.771	5,1	234.453,15
Trasporti e spedizioni	2.208	4,2	434.130,20
Credito	583	2,2	224.432,29
Assicurazioni	478	0,6	26.280,89
Servizi alle imprese	5.219	10,0	638.303,10
Altri settori	1106	3,6	175.564,09
Totale	**50.898**	**100,0**	**4.970.149,93**

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2006
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001
Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative sono attribuite rispettivamente ai settori artigianato e cooperazione. Le restanti unità locali non classsificate sono attribuite ai diversi settori economici (al netto di artigianto e cooperazione) proporzionalmente al loro peso.

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Prato

Settori di attività economica	Numero di imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	629	0,4	12.928,00
Artigianato	9.943	27,3	946.438,90
Industria	7.288	32,0	1.200.004,70
Commercio	8.510	14,4	551.316,50
Cooperative	392	2,0	78.422,70
Turismo	1.213	2,4	78.394,10
Trasporti e spedizioni	1.279	4,5	301.378,40
Credito	459	2,5	239.094,40
Assicurazioni	328	0,7	24.847,50
Servizi alle imprese	5.608	10,7	743.042,60
Altri settori	624	3,1	115.308,00
Totale	36.273	100,0	4.291.175,80

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2005
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001
Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative sono attribuite rispettivamente ai settori artigianato e cooperazione. Le restanti unità locali non classificate sono attribuite ai diversi settori economici (al netto di artigianato e cooperazione) proporzionalmente al loro peso.

06A10264

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 ottobre 2006.

Oneri di servizio pubblico tratta Albenga-Roma e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individuano una serie di dodici aeroporti a cui estendere il campo di applicazione dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, tra cui quello di Albenga;

Visto l'art. 4, comma 207 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha previsto un finanziamento pari a 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e 7,5 milioni di euro per il 2006;

Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, sopra citata che assegna al Ministro dei trasporti e navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Vista la nota n. 902769 del 29 luglio 2005 con cui il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, on. Mario Tassone, ha delegato il presidente della regione Liguria ad indire e presiedere una conferenza di servizi ai sensi del già citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 25 agosto 2005 nel quale viene previsto per il collegamento Albenga-Roma e viceversa un impegno finanziario relativo a due anni di 1.000.000,00 di euro l'anno;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2005, avente per oggetto «Imposizione ed oneri di servizio pubblico del collegamento aereo da e per Albenga»;

Vista la comunicazione pubblicata nella G.U.U.E. n. C83/11 del 6 aprile 2006;

Considerato che nessun vettore aereo ha dichiarato la disponibilità ad operare la rotta sopra indicate senza compensazione;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C84/11 del 7 aprile 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE 2408/92 per la gestione dei servizi di linea sulla rotta sopra indicata;

Vista la nota n. 0035695/DIRGEN/DG del 5 giugno 2006 con la quale è stata costituita la Commissione con l'incarico di procedere all'esame delle offerte ed alla conseguente proposta di affidamento dei servizi di trasporto aereo sulla rotta in questione;

Visti i verbali in data 9 giugno 2006, 15 giugno 2006, 22 giugno 2006, della sopra citata Commissione;

Vista la nota n. 0041703/DIRGEN/DG del 27 giugno 2006 con la quale l'ENAC ha approvato le conclusioni della suddetta Commissione;

Visto il decreto dirigenziale n. 0000042/DISPDG/DG del 26 settembre 2006 con il quale l'ENAC ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato al vettore Air One l'esercizio dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga-Roma e viceversa sulla base di una offerta economica pari a euro 946.000,00 annui comprensivi di IVA, con una riduzione del 5,4% sull'importo massimo di compensazione pari a euro 1.000.000,00;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale del 15 novembre 2005 occorre stabilire la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulla rotta sopra specificata divengono obbligatori;

Decreta:

Art. 1.

È reso esecutivo l'esito della gara esperita dall'ENAC per l'esercizio della rotta Albenga-Roma e viceversa e dallo stesso aggiudicata al vettore Air One con decreto dirigenziale n. 0000042/DISPDG/DG del 26 settembre 2006, giusta quanto riportato nei verbali della apposita Commissione nominata con nota indicata in premessa.

Art. 2.

I collegamenti aerei operati sulla rotta Albenga-Roma e viceversa, effettuati sulla base del decreto ministeriale di imposizione di oneri di servizio pubblico del 15 novembre 2005 avente per oggetto «Imposizione ed oneri di servizio pubblico del collegamento aereo da e per Albenga» sono affidati al vettore Air One, aggiudicatario della gara, sulla base di una compensazione finanziaria massima di 946.000,00 euro annui.

Art. 3.

L'ENAC è incaricata di dare attuazione al presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente, citata in premessa.

La convenzione che sarà sottoscritta tra ENAC ed il vettore Air One, per l'esercizio della rotta Albenga-Roma e viceversa sarà oggetto di decreto di approvazione da parte di questo Ministero, e inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Art. 4.

Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea riguardanti la rotta Albenga-Roma e ritorno divengono obbligatori dal 1° novembre 2006.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 198

06A10301

DECRETO 23 ottobre 2006.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina all'approdo di Tremestieri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'Autorità portuale di Messina;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, recante l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina al porto di Milazzo;

Vista la richiesta del presidente dell'Autorità portuale di Messina formulata con nota prot. n. 6216 del 14 novembre 2003 di ampliamento della circoscrizione territoriale allo scalo di Tremestieri con l'inclusione del tratto di litorale posto tra il torrente Larderia ed il torrente Mili;

Vista la nota prot. n. 36099 del 7 aprile 2005 con cui il comune di Messina esprime parere favorevole alla richiesta di ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina;

Vista la nota prot. n. 13304/P del 25 ottobre 2005 con cui il comune di San Filippo del Mela esprime parere favorevole alla richiesta di ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina;

Vista la delibera di giunta municipale del comune di Milazzo n. 371 del 28 ottobre 2005 con cui è stato reso parere favorevole al suddetto ampliamento territoriale;

Vista la nota prot. n. 3737 del 20 settembre 2006 con cui la Regione siciliana esprime parere favorevole alla richiesta di ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina per le aree comprese tra il torrente Larderia, limite nord, e la fiumara Guidara, limite sud e quindi in riduzione a quanto richiesto;

Considerato che la funzione portuale è prevalentemente rappresentata dal traghettamento dei mezzi gommati nello stretto tra le due coste frontaliere e la carenza di arterie stradali di connessione dirette dal porto alla rete autostradale ha posto gravi problemi di impatto con la viabilità urbana;

Ritenuto che lo sviluppo dello scalo realizzato in località Tremestieri possa assorbire parte del traffico dei traghetti che attraversano lo stretto e contribuire alla soluzione del problema dell'attraversamento della città di Messina da parte dei mezzi gommati, nonché consentire allo scalo messinese di attirare altre tipologie di traffici;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina è estesa all'approdo di Tremestieri.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi tra il torrente di Larderia, limite nord e il torrente Guidara, limite sud, e precisamente tra gli estremi individuati, sulla linea di costa, dai punti di coordinate Gauss - Boaga: A nord 4220757,0860 - est 2566001,4060 e B nord 4220120,1170 - est 2565739,3590.

Roma, 23 ottobre 2006

Il Ministro: BIANCHI

06A10302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2006.

Iscrizione di una varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di barbabietola da zucchero denominata «Lavina»;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica di una nuova denominazione a seguito della richiesta avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa;

Considerato che la denominazione «Lavina», è stata in seguito adottata per l'iscrizione della varietà in altri registri nazionali di Paesi membri della Comunità europea;

Visto l'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce che una denominazione deve essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

barbabietola da zucchero

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008761	Lavina	D	KWS Saat AG - D

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10287

DECRETO 2 novembre 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata, per il tramite della regione Veneto, dal Consorzio per la tutela dei vini DOC «Arcole», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto in merito alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la modifica suddetta;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006;

Vista la nota integrativa del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Arcole», nella quale sono state precisate le caratteristiche al consumo della tipologia «Arcole» rosso frizzante omesse nella proposta di disciplinare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sopra richiamata;

Considerato che, per mero errore materiale, nella proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di cui sopra, è stato riportato tra virgolette, oltre al nome della denominazione anche quello di alcune tipologie e che, pertanto è necessario procedere alla loro esatta indicazione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal predetto Comitato;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole», approvato con decreto ministeriale 4 settembre 2000, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Arcole».

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Arcole» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Arcole», è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante);

«Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante e novello);

«Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello);

«Arcole» garganega (anche nella versione vendemmia tardiva);

«Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay (quest'ultimo anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Carmenére, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);

«Arcole» nero.

La menzione «riserva» è riservata alle tipologie «Arcole» rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet e Carmenére.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenére e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.

I vigneti della varietà Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante, novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole» nero, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.

L'area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia.

Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso

nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel comune di Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà.

Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso.

Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella.

Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale 11, passando raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al Km. 322.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa o sabbiosa.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega per la quale è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta veronese aperta.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l'iscrizione agli albi dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni. Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi. È fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

È fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max uva/ha *Ton.*	Titolo alc. vol. nat. minimo *%vol*
Garganega	16	19.50
Pinot Bianco	13	10.00
Pinot Grigio	13	10.00
Chardonnay	14	10.00
Sauvignon	14	10.00
Merlot	15	10.00
Cabernet (*)	14	10.00

(*) Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére.

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «Bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e «Rosso» (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Rosato» (anche nelle versioni frizzante e novello), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet designate con il termine «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole» Nero devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.

Le uve della varietà Garganega, qualora siano destinate alla produzione di vini designati con il termine «vendemmia tardiva» devono avere una resa non superiore a 12 ton per ettaro.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto con proprio decreto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 164/1992, su proposta del consorzio di tutela, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire i limiti massimi di resa di uva ad ettaro, classificabile per la produzione dei vini destinati a produrre la denominazione di origine controllata «Arcole», inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali .

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal presente art., saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata. «Arcole» devono essere effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole» Bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» nelle tipologie Arcole Bianco, Arcole Rosato e Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Passito non deve essere superiore al 40%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole» Nero può avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Nero non deve essere superiore al 45%.

I vini delle tipologie «Arcole» Nero, «Arcole» Passito e «Arcole» Vendemmia Tardiva non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. L'affinamento deve essere di almeno tre mesi in botti di legno.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

La specificazione vendemmia tardiva è riservata esclusivamente al vino «Arcole» Garganega prodotto con le uve raccolte dopo l'estate di S. Martino (11 novembre).

I vini a denominazione origine controllata «Arcole» con indicazione di vitigno, ottenuti da uve raccolte nella parte di territorio di cui all'art. 3, ubicato in provincia di Vicenza, possono a norma dell'art. 7, quinto comma della legge n. 164/1992, essere riclassificati nelle analoghe tipologie della denominazione di origine controllata «Vicenza», se compatibili con il disciplinare di produzione della predetta denominazione di origine.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Arcole» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;

sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

acidità totale minima:5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g\l;

«Arcole» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g\l;

«Arcole» Chardonnay Frizzante:

colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Arcole» Pinot Grigio:

colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Arcole» Garganega:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g\l;

«Arcole» Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol e 12% vol nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol e 12% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» Cabernet:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: gradevole, con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 20 g\l . e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» Carmenére:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: gradevole e caratteristico, con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva;

«Arcole» Bianco:
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Arcole» Bianco spumante o Arcole spumante:
spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino più o meno intenso
odore: caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: intenso e delicato;
sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l e 22,0 g/l nella versione riserva;

«Arcole» Rosso Frizzante:
colore: rosso rubino;
odore: intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, secco o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;
acidità totale minima:5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

«Arcole» Novello:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;
sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Arcole» Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5, g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» Bianco Frizzante o «Arcole» Frizzante:
colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g\l;

«Arcole» Rosato:
colore: rosso rubino chiaro, brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» Rosato Frizzante:
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
colore: rosso rubino chiaro;
sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;

«Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso e fruttato;
sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Arcole» Garganega Vendemmia Tardiva:
colore: giallo paglierino intenso con possibili riflessi verdognoli e dorati;
odore: ampio, profondo e intenso;
sapore: rotondo, pieno, intenso a volte con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno può presentare anche note di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Arcole» Nero:
colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;
odore: caratteristico, accentuato, delicato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Rosso, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per ettaro di 12 tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «Riserva», purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come «destinate a riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» Bianco Passito, «Arcole» Bianco Spumante, «Arcole» Bianco Frizzante, «Arcole» Garganega Vendemmia Tardiva, «Arcole» Rosso, e «Arcole» Rosso Novello può essere omesso il riferimento al colore e al vitigno.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione della tipologia riserva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

06A10263

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 11 ottobre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni

La Procura Generale della Repubblica di Ancona, con nota 10 ottobre 2006 protocollo n. 2063/U/Aff-Gen/06 ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ancona per la giornata del 11 ottobre 2006 a causa di assemblea sindacale del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 1452/pra5 del 12 ottobre 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66)

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 6 novembre 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A10280

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 ottobre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni

L'Ufficio provinciale ACI di Ascoli Piceno con nota 1633 dell'11 ottobre 2006, ha segnalato la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno per la giornata del 16 ottobre 2006 a causa di assemblea sindacale del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 16 ottobre 2006 protocollo n. 2126/U/Aff-Gen/06 ha confermato il verificarsi dell'evento chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 6 novembre 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A10281

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti bifosfonati (escluso acido pamidronico e acido zoledronico).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agnzia europea dei medicinali) a febbraio 2006 relativo alla modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti bifosfonati, escluso acido pamidronico e acido zoledronico.

Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza del 13 marzo 2006;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA del 14-15 marzo 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti bifosfonati, escluso acido pamidronico e acido zoledronico.

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti bifosfonati escluso acido pamidronico e acido zoledronico di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche, di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti bifosfonati, escluso acido pamidronico e acido zoledronico, autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE 4.4 DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI BIFOSFONATI (ESCLUSO ACIDO PAMIDRONICO E ACIDO ZOLEDRONICO)

Sezione 4.4

L'Osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (osteomielite inclusa), è stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con regimi comprendenti i bifosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi. L'osteonecrosi della mandibola e/o mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bifosfonati orali.

Prima di iniziare il trattamento con i bifosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche preventive.

Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei pazienti che hanno sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bifosfonati, la chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, non ci sono dati disponibili per suggerire che l'interruzione del trattamento con i bifosfonati riduca il rischio di osteonecrosi della mandibola e/o mascella.

Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE 4.8 DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI I BIFOSFONATI ACIDO ALENDRONICO

Sezione 4.8

Nei pazienti trattati con bifosfonati è stata segnalata osteonecrosi della mandibola e/o mascella. La maggior parte delle segnalazioni riguarda pazienti oncologici, ma si sono verificati anche casi in pazienti trattati per osteoporosi. L'osteonecrosi della mandibola e/o mascella è generalmente associata con estrazione dentaria e/o infezione locale (inclusa l'osteomielite). Sono considerati fattori di rischio anche diagnosi di tumore, chemioterapia, radioterapia, terapia con corticosteroidi e scarsa igiene orale (vedere 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego).

06A10279

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2006.

Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Axa Carlink S.p.a. ad Axa Assicurazioni S.p.a. entrambe in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento n. 1810 del 26 febbraio 2001, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a., oggi Axa Carlink S.p.a. con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Axa Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta del 15 giugno 2006 con la quale Axa Carlink S.p.a. ed Axa Assicurazioni S.p.a. hanno richiesto l'approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, costituito dai contratti acquisiti tramite rete agenziale, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda;

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di Axa Carlink S.p.a. in data 29 maggio 2006 e di Axa Assicurazioni S.p.a. in data 30 maggio 2006, concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 30 ottobre 2006;

Considerato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 7 novembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, costituito dai contratti acquisiti tramite rete agenziale, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, da Axa Carlink S.p.a. ad Axa Assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 9 novembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A10259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante: «Misure urgenti in materia di previdenza complementare».

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2006, nel titolo, riportato nel sommario ed alla pag. 5, in luogo della parola: «Misure», leggasi: «Disposizioni».

06A10402

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 novembre 2006

Dollaro USA	1,2776
Yen	150,35
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	28,020
Corona danese	7,4568
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67045
Fiorino ungherese	261,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8369
Corona svedese	9,1465
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	36,104
Franco svizzero	1,5952
Corona islandese	87,25
Corona norvegese	8,2430
Lev bulgaro	1,958
Kuna croata	7,3320
Nuovo leu romeno	3,5066
Rublo russo	34,1000
Nuova lira turca	1,8627
Dollaro australiano	1,6601
Dollaro canadese	1,4448
Yuan cinese	10,0497
Dollaro di Hong Kong	9,9455
Rupia indonesiana	11635,74
Won sudcoreano	1194,68
Ringgit malese	4,6537
Dollaro neozelandese	1,9109
Peso filippino	63,739
Dollaro di Singapore	1,9945
Baht tailandese	46,871
Rand sudafricano	9,4364

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10305

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zincofarm G»

Estratto decreto n. 80 del 18 ottobre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi: ZINCOFARM G.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Palmiro Togliatti, 5.

Produttore: la società Erredue S.p.a., sita in Costa Volpino (Bergamo), via L. Da Vinci, 28.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103866012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103866024.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: zinco ossido Ph.Eu 1000 g pari a Zn^{2+} 800 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini fino a 35 kg di peso vivo.

Indicazioni terapeutiche: lo zinco sotto forma di ossido ha proprietà astringenti ed antisettiche è indicato nelle diete di suinetti in fase di svezzamento alle dosi di 1500-3000 ppm per prevenire le diarree post svezzamento. Per il trattamento e il controllo delle enteriti post svezzamento dei suinetti fino a 35 kg p.v. sostenute da batteri gram- escherichia coli; lawsonia intracellularis e spirochete serpulina (treponema) hyodysenteriae.

Tempo di attesa: suini fino a 35 kg di peso vivo: carni: quattordici giorni.

Validità: in confezione integra correttamente conservata ventiquattro mesi; dopo la prima apertura utilizzare il prodotto entro tre mesi; il mangime medicato deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10272

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR Marker Inac».

Estratto decreto n. 84 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR MARKER INAC vaccino inattivato per la profilassi della rinotracheite infettiva del bovino.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0237/001/000.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda) - Wim de Körverstraat 35.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 103835017;

1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 103835029;

1 flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 103835031;

1 flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 103835043;

1 flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 103835056;

10 flaconi da 5 dosi - A.I.C. n. 103835068;

10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 103835070;

10 flaconi da 25 dosi - A.I.C. n. 103835082;

10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 103835094;

10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 103835106.

Composizione: per dose da 2 ml:

principi attivi: antigene inattivato di BHV-1 (gE^{-}) ceppo GK/D 60 unità Elisa in grado di indurre 6.1-11.1 log_2 unità VN* nella prova di potency su topo;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei bovini al fine di ridurre sia l'intensità e la durata dei sintomi clinici (febbre) indotti dall'infezione con BHV-1 sia la replicazione e l'escrezione nasale del virus di campo.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Utilizzare le confezioni aperte entro 8-10 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed effecacia del decreto: efficacia immediata.

---

* unità virus neutralizzanti.

06A10276

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamvet Solution».

Estratto decreto n. 81 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMVET SOLUTION.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0166/001.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: Ceva Sante Animale sito in Loudéac (Francia) - Z.I. Très le Bois.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 500 ml - A.I.C. n. 103844015;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103844027;

bottiglia da 2 litri - A.I.C. n. 103844039;

bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103819041.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: tiamulina: 101,2 mg pari a tiamulina idrogeno fumarato: 125,0;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica indicata agli atti.

Specie di destinazione: polli (polli da carne, galline ovaiole, riproduttori), tacchini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

polli (polli da carne, galline ovaiole, riproduttori) e tacchini: prevenzione e trattamento delle forme respiratorie croniche causate da germi sensibili alla tiamulina: mycoplasma gallisepticum, mycoplasma meleagridis;

suini: trattamento della polmonite enzootica causata da germi sensibili alla tiamulina: mycoplasma hyopneumoniae, mycoplasma hyorhinis. Trattamento dell'enterite emorragica causata o complicata da germi sensibili alla tiamulina: brachyspira hyodysenteriae.

Validità: tre anni.

Dopo la prima apertura: tre mesi.

Dopo diluizione nell'acqua di bevanda: ventiquattro ore.

Tempo di attesa:

carni: suini: sei giorni; polli (polli da carne, galline ovaiole, riproduttori): sei giorni; tacchini: sei giorni;

uova: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A10275

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Baymec drench».

Estratto decreto n. 82 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario BAYMEC DRENCH.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0179/001.

Titolare A.I.C.: Norbrook laboratories limited - Station Works, Camlough Road - Newry, Co Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Newry, Co. Down, Irlanda del Nord.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

tanica in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 103819013;

tanica in polietilene da 2,5 litri - A.I.C. n. 103819025;

tanica in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 103819037;

confezione da 2 taniche di polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 103819049.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: ivermectina mg 0,800;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica indicata agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato per il trattamento ed il controllo dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi broncopolmonari e degli estri nasali ovini:

nematodi gastrointestinali: haemonchus contortus [adulti, stadi L4 e stadi L4 quiescenti], ostertagia (teladorsagia) circumcincta [adulti, stadi L4 e stadi L4 quiescenti], trichostrongylus axei [adulti e stadi L4], trichostrongylus colubriformis [adulti e stadi L4], trichostrongylus vitrinus [adulti e stadi L4], cooperia curticei [adulti e stadi L4], cooperia oncophora [adulti e stadi L4], nematodirus battus [adulti e stadi L4], nematodirus filiollis [adulti e stadi L4], nematodirus spathiger [adulti e stadi L4], strongyloides papillosus [adulti e stadi L4], oesophagostomum columbianum [adulti e stadi L4], oesophagostomum venulosum [adulti e stadi L4], e adulti di chabertia ovina.

Il prodotto controlla anche gli stadi larvali quiescenti ed i ceppi resistenti ai benzimidazolici di H. contortus e ostertagia (teladorsagia) circumcincta;

nematodi broncopolmonari (adulti e immaturi): dictyocaulus filaria;

estro nasale (tutti gli stadi larvali): oestrus ovis.

Validità: sessanta mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura: sei mesi.

Tempo di attesa: carne e frattaglie: dieci giorni; latte: non utilizzare in ovini in lattazione che producono latte destinato al consumo umano. Se il latte è destinato al consumo umano, gli ovini non devono essere trattati entro i sessanta giorni precedenti l'inizio della lattazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata

06A10273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Hyoresp».

Estratto provvedimento n. 232 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HYORESP nelle confezioni:

scatola con flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 102633017;

scatola con 10 flaconi da 5 dosi - A.I.C. n. 102633029;

scatola con flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102633031;

scatola con 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102633043;

scatola con flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 102633056;

scatola con 10 flaconi da 25 dosi - A.I.C. n. 102633068;

scatola con flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102633070;

scatola con 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 102633082;

scatola con flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 102633094;

scatola con 10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 102633106;

flacone da 50 dosi in polipropilene - A.I.C n. 102633118;

10 flaconi da 50 dosi in polipropilene - A.I.C. n. 102633120.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/106/001/II/004.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via V. Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica sito di formulazione e confezionamento primario.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo, di seguito indicato, per la formulazione e il confezionamento primario, oltre a quello attualmente autorizzato: Merial Lyon Porte des Alpes 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10274

Modifiche e integrazioni all'elenco dei medicinali per uso veterinario, registrati al 1° gennaio 2000, cui sono attribuiti i tempi di sospensione cautelativi di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 4 marzo 2005

I tempi di sospensione cautelativi devono essere applicati dai medici veterinari all'atto della prescrizione ed essere riportati, a cura delle aziende interessate, negli stampati delle confezioni immesse in commercio.

Azienda: ASCOR CHIMICI s.r.l.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data reg.ne o ultimo provv.to	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
SULFADIMETOSSINA 20% TRIMETOPRIM 4%	Sulfadimetossina Trimetoprim	Soluzione orale	Flac. 200 ml Tanica 1 litro Tanica 5 litri Tanica 10 litri	102564010 102564022 102564034 102564046	Vitelli Suini	8 aprile 1999	Carne: 16 gg Carne: 18 gg	Carne: 30 gg Carne: 32 gg

Azienda: BOEHRINGER INGELHEIM Italia S.p.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data reg.ne o ultimo provv.to	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
BIOFAST	Amoxicillina triidrato	Sospensione iniettabile	Flacone 100 ml	101126011	Bovini	25 maggio 1993	Latte: 2 gg	Latte: 5 gg
BIOFAST LA	Amoxicillina triidrato	Sospensione Iniettabile	Flacone 100 ml Flacone 250 ml 6 flac. 250 ml Flacone 500 ml	101125019 101125021 101125033 101125045	Bovini	25 maggio 1993	Latte: 3 gg	Latte: 6 gg

Azienda: MERIAL ITALIA S.p.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data reg.ne o ultimo provv.to	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
CEFOVET L	Cefazolina	Pomata intramammaria	2 tubi-siringa da 6 g	102405014	Bovini	22 dic. 1997	Latte 3 gg	Latte 6 gg

06A10278

Comunicato relativo al decreto n. 54/22 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute, concernente il medicinale per uso veterinario «Fenticol 20».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2006, laddove è scritto:

tempo di attesa: broilers: ventuno giorni;

leggasi:

tempo di attesa: broilers: 28 giorni.

06A10277

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 23 ottobre 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Alla Bandiera di guerra del 10º Reggimento genio guastatori con la seguente motivazione:

«Reggimento genio guastatori inserito nella Joint Task Force - Iraq nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia", con consapevole coraggio, singolare abnegazione, sovrumano impegno e straordinario spirito di sacrificio, in maniera continua ed eccezionalmente incisiva, si adoperava per circa quattro mesi per assicurare il successo della missione, nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata dall'accesa contrapposizione di frange terroristiche, nonché da condizioni ambientali e climatiche proibitive.

In tale contesto, gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati del 10º Reggimento, consapevoli dell'importanza delle funzioni che gli erano state attribuite e ricchi di esperienze per le pregresse partecipazioni ad altre operazioni fuori area, si distinguevano per ammirevole serenità, giusta determinazione, indefettibile generosità, eccezionale sensibilità umana, incondizionata disponibilita e incredibile slancio nell'assolvimento dei molteplici compiti, sia per soddisfare le più disparate e complesse attività operative e di protezione del contingente italiano, sia per migliorare le condizioni di vita delle genti locali.

Per tutto il periodo di permanenza, gli uomini del 10º Reggimento superavano i pericoli e le difficolta, senza sosta e riposo, profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali a favore della popolazione, riscuotendo nella propria area di responsabilità, coincidente con la provincia di Dhi Qar, la meritata fiducia e il sempre più ampio consenso che si sono rivelati risolutivi per isolare le fazioni ostili al processo democratico di ripresa sociale, politica ed economica ed al ripristino delle normali condizioni di vita in Iraq.

In particolare, conducevano, con altissimo senso del dovere, interventi importantissimi per le condizioni di sicurezza e vivibilità mediante la ricerca e bonifica di mine ed ordigni esplosivi, e realizzavano tempestivamente, con rara perizia, consistenti e complessi lavori sugli argini del fiume Eufrate per contrastare una imminente esondazione in prossimità della città di Annasiriyah e Suq Ash Shuyukh.

Fulgido esempio di unità, straordinariamente motivata e coesa, che ha evidenziato nei suoi uomini elevatissima professionalità, non comune senso di responsabilità, concreta saldezza morale, consapevole coraggio ed elevate virtù militari, contribuendo in maniera determinante al successo delle operazioni in Iraq ed esaltando significativamente il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 31 gennaio 2004 - 21 maggio 2004.

06A10299

Con decreto 23 ottobre 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al tenente colonnello Giuseppe Poccia, nato il 15 maggio 1965 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con la seguente motivazione: «Comandante del Battaglione genio guastatori presso la Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia", assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere, nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata dall'accesa contrapposizione di frange terroristiche, nonché da condizioni ambientali e climatiche proibitive. Grazie alla sua costante attenzione verso tutti gli aspetti della missione, l'unità alle sue dipendenze risultava una formazione efficientissima, fortemente coesa, assolutamente disciplinata, altamente dinamica e flessibile ed assumeva immediatamente la capacità necessaria sia per soddisfare le più disparate e complesse attività operative e di prorezione del contingente italiano, sia per migliorare le condizioni di vita delle genti locali. Fin dalla fase iniziale dell'operazione, con somma perizia e rara competenza, individuava soluzioni a problematiche ritenute insuperabili per attuare, sulla base degli intendimenti dei comandi superiori, il completo rischieramento del comando brigata "Ariete" e dei Carabinieri della Multinational Specialized Unit nella sede più sicura di Camp "Mittica" in Tallil. In tale contesto, la ristrutturazione di trentacinque edifici, la realizzazione di consistenti opere impiantistiche e urbanistiche, i solidi interventi di fortificazione e l'attivazione di un efficiente sistema di approvvigionamento idrico, completati con estrema tempestività, si sono rivelati fattori di indiscusso successo dimostrando la loro evidente efficacia alla luce degli incidenti che successivamente hanno coinvolto la base "Libeccio" di An Nasiriyah, originaria sede del comando dei Carabinieri, nell'ambito delle operazioni "Porta Pia" e "Camel Spider", tese a ristabilire la sicurezza e l'ordine nella città di An Nasiriyah a seguito dell'occupazione dei tre ponti sul fiume Eufrate da parte di milizie armate, con assoluta perizia ed impegno instancabile pianificava nel dettaglio le ardite attività del Genio. Conduceva nell'ambito delle operazioni "Highland Stop" e "Highland Stop 2" durate complessivamente circa quattro mesi, con le forze a lui obbedienti, l'immensa e pericolosa opera di bonifica superficiale di circa sedici chilometri quadrati del Captured Enemy Ammunition Site nei pressi di Tallil, mediante la neutralizzazione di trentadue bunker e duecentodiciassette riservette munizioni e di circa seicentomila ordigni esplosivi. La brillante e distinta impresa, condotta con encomiabile determinazione nonostante la grande complessità e difficoltà ed indicata senza indugio come modello di riferimento per tutte le operazioni del Genio dal Comandante del MND(SE), permetteva di assestare un duro colpo alle attività illecite di traffico di munizioni sottratte dalla vasta area di deposito, impedendone il loro uso contro le Forze della coalizione. Nell'ultimo periodo a seguito dei seri attacchi terroristici contro la sede della Coalition Provisional Authority, estremamente pericolosi anche per le attigue abitazioni civili di An Nasiriyah, individuava con impegno instancabile, in maniera continua ed eccezionalmente incisiva, concrete soluzioni per la difesa antimortaio realizzando tempestivamente importanti opere di protezione che si sono dimostrate particolarmente valide per neutralizzare i successivi e ripetuti attacchi notturni. Magnifica figura di ufficiale e di comandante, che sapeva trasfondere negli uomini alle sue dipendenze grande senso del dovere e motivazione altissima e che ha contribuito in maniera determinante, grazie alla sua professionalità ed alla sua generosità, a rendere lustro e decoro all'Esercito italiano e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale. — An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio - 22 maggio 2004.

06A10290

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Preziosi, nato il 23 novembre 1942 ad Asmara (Eritrea), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre birllanti costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, eslatandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 22 gennaio 1962 - 20 novembre 2004.

06A10288

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Filippo Arena, nato il 18 novembre 1942 a Mattinata (Foggia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 17 gennaio 1962 - 31 dicembre 2002.

06A10266

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Bruno De Nigris, nato il 9 novembre 1941 a Squinzano (Lecce), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 12 maggio 1960 - 30 giugno 2003.

06A10267

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Marsilio Di Paolo, nato il 30 ottobre 1941 a Petrella Salto (Rieti), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualitàha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 15 settembre 1962 - 15 ottobre 2003.

06A102069

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Rosario Gandolfo, nato il 14 aprile 1954 a Calatafimi (Trapani), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 30 luglio 1971 - 31 dicembre 2003.

06A10270

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Domenico Gaeta, nato il 27 maggio 1941 a Contrada (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 27 gennaio 1967 - 31 marzo 2003.

06A10271

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Luigi Delmedico, nato il 6 aprile 1940 a Triggiano (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 30 agosto 1960 - 28 febbraio 2002.

06A10285

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Gianpietro Fantin, nato il 10 novembre 1942 a San Canzian d'Isonzo (Gorizia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed la progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 19 aprile 1966 - 1° agosto 2003.

06A10286

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Luigi Perrino, nato il 24 giugno 1952 a Carbonara (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 15 settembre 1970 - 31 dicembre 2002.

06A10291

Con decreto 21 febraio 2005 è conseguita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Iarba, nato il 17 dicembre 1941 ad Avetrana (Taranto), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 25 gennaio 1961 - 31 ottobre 2003.

06A10265

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Mario Olivadoti, nato il 26 gennaio 1943 a Catanzaro, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccable stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma. con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfetfamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 30 ottobre 1961 - 31 dicembre 2003.

06A10268

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Pier Giorgio Carboni, nato il 9 novembre 1940 a Firenze, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 19 settembre 1959 - 13 ottobre 2003.

06A10284

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Rodà, nato il 2 febbraio 1949 a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 16 aprile 1969 - 30 novembre 2003.

06A10289

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Antonio D'Adamo, nato il 25 febbraio 1942 a Vasto (Chieti), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 21 luglio 1961 - 31 dicembre 2003.

06A10292

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Francesco Locci, nato il 20 marzo 1941 a Donori (Cagliari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 18 ottobre 1961 - 15 marzo 2003.

06A10293

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Egidio Rocchi, nato il 1° settembre 1941 a Marta (Viterbo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfetfamente le numerose e complesse atrività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 10 maggio 1960 - 31 luglio 2003.

06A10294

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Mario Nuccitelli, nato il 15 aprile 1942 a Borgorose (Rieti), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 16 ottobre 1961 - 2 marzo 2004.

06A10295

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-267) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*			€ **380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*			€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00